



COMUNE DI TORTORETO

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 Del 30-04-2024

Oggetto: **APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI 2024**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore 16:40, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **Prima** convocazione in sessione **Ordinaria** che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Piccioni Domenico	P	Cardinale Lanfranco	P
Del Sordo Arianna	P	Cimini Dolores	P
Ripani Giorgio	P	Di Eusebio Fausto	A
D'Antonio Alessandra	P	D'Amelio Libera	P
Ciaffoni Loretta	P	Del Sasso Martina	P
Figliola Massimo	A	Di Bonaventura Mauro	A
Recinella Angela	P	Carusi Nico	P
Di Domenico Marino	P	Cartone Franco	P
Branciaroli Maurizio	P		

Assegnati 17

In carica 17

presenti n. 14

assenti n. 3.

Assessori esterni:

Marconi Francesco	P
--------------------------	----------

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la presidenza il Signor **Di Domenico Marino** in qualità di **Presidente**;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il **SEGRETARIO COMUNALE** Dott.ssa. Piccioni Tiziana.

La seduta è pubblica..

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";
- che il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) conferma, all'art. 149, che "...La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...".
- il Decreto del Ministro dell'Interno 22 dicembre 2023 che, sia per l'incertezza circa gli effetti finanziari derivanti dalla regolazione finale, nel 2024, delle certificazioni delle risorse COVID e sia per l'accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell'applicazione del CCNL 2019 -2021 del personale del comparto, ha disposto il differimento al 15 marzo 2024 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2024/2026 degli Enti Locali;

Visti:

- il DM 14 aprile 2023 rubricato "Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore" che aggiorna l'ammontare delle spese di notifica ripetibili nei confronti del destinatario;
- l'art. 1 del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 219 rubricato "Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente", di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in particolare:
 - il comma 1, lett. e) che introduce:
- l'art. 6 – bis (Principio del contraddittorio) che stabilisce che tutti i provvedimenti in materia di tributi che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario,

esclusi gli atti privi di contenuto provvedimento nonch , in linea di principio, gli atti di mera liquidazione e quindi i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, devono essere preceduti, a pena di annullabilit , da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente;

➤ il comma 1, lett. m) che introduce:

- l'art. 10 – quater (*Esercizio del potere di autotutela obbligatoria*) che prevede le fattispecie di manifesta illegittimit  in cui l'Amministrazione procede all'annullamento in tutto o in parte degli atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione senza necessit  di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, salvo nel caso in cui sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole ovvero, in caso di atti definitivi, siano decorsi pi  di tre mesi dall'intervenuta definitivit  per mancata impugnazione;
- l'art. 10 – quinquies (*Esercizio del potere di autotutela facoltativa*) che prevede che a fuori dei casi di cui all'art. 10 – quater sopra richiamato, l'Amministrazione pu  comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, senza necessit  di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimit  o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione;
- l'art. 1 del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 220 rubricato "*Disposizioni in materia di contenzioso tributario*", che all'art. 2, comma 3, ha espressamente abrogato, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'art. 17 bis del D.lgs n. 546/1992 che disciplinava l'istituto del reclamo – mediazione;

Ritenuto opportuno procedere ad una sistematica ed organica revisione del regolamento delle entrate tributarie comunali, con specifico riferimento, tra gli altri, dell'introduzione del contraddittorio preventivo, dell'annullamento in autotutela obbligatoria e definitivo, degli interessi legali, del "ne bis in idem", della compensazione, del principio di proporzionalit ;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, con evidenziate in corsivo le modifiche apportate;

Richiamata la proprie precedenti deliberazioni n. 29 del 06.07.2015, esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni e integrazioni nn. 7 del 29.04.2016, n. 40 del 30.11.2017 e n. 20 del 30.06.2020, approvanti il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Dato atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con votazione che ha avuto il seguente risultato:

Presenti n. *Votanti n.* *Favorevoli n.* *Contrari n.* *Astenuti n.*

Esito proclamato dal Presidente.

DELIBERA

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto e quale motivazione ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/1990;
- 2) di procedere ad una sistematica ed organica revisione del Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali approvando un nuovo Regolamento con specifico riferimento, tra gli altri, dell'introduzione del contraddittorio preventivo, dell'annullamento in autotutela obbligatorio e definitivo, degli interessi legali, del "ne bis in idem", della compensazione, del principio di proporzionalità;
- 3) di dare atto che il nuovo "*Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali*" è quello riportato in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con evidenziate in corsivo/grassetto le modifiche apportate e gli articoli abrogati;
- 4) di dare inoltre atto che le modifiche hanno effetto, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2024 ed entrano in vigore ai sensi di legge;
- 5) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
- 6) di dare mandato all'Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "*Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali*".

Infine il Consiglio comunale stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione che ha avuto il seguente risultato:

Presenti n. *Votanti n.* *Favorevoli n.* *Contrari n.* *Astenuti n.*

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Allegato "A"

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti funzionari esprimono il parere favorevole di cui al seguente prospetto:

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' REGOLARITA' TECNICA 11-04-2024	Il Responsabile del servizio interessato Viviani Marco
--	---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' REGOLARITA' TECNICA 11-04-2024	Il Responsabile del servizio interessato Petrella Attilio
--	--

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' REGOLARITA' CONTABILE 11-04-2024	Il Responsabile del servizio interessato Viviani Marco
--	---

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura, e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente
Di Domenico Marino

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Piccioni Tiziana

Il Consigliere Anziano
Del Sordo Arianna


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*):

- *diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.*
- *è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.*

Dalla Residenza comunale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE
Piccioni Tiziana
